



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Destinazione delle aree a terra e a mare, nonché disciplina delle attività e degli usi nel bacino del porto di Marina della Lobra, Comune di Massa Lubrense.

Art. 1

Ambito portuale e planimetria

1. Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del bacino del porto di Marina della Lobra, sito nel Comune di Massa Lubrense (d'ora innanzi, Porto) è quello individuato nell'accordo approvato con Decreto Dirigenziale n. 58 del 19/07/2018 pubblicato sul B.U.R.C. n. 51 del 23/07/2018.
2. Lo stralcio planimetrico allegato (d'ora innanzi, planimetria) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Molo di sopraflutto, sottoflutto, banchina di riva, arenile

1. Il molo di sopraflutto nella parte non banchinata, è destinato esclusivamente alla protezione del bacino portuale;
2. La testata del molo di sopraflutto, nella parte banchinata di circa mt. 44,00, evidenziata in giallo nella planimetria, successiva a quella indicata nel comma 1, è destinata all'attività di trasporto passeggeri, ad uso indifferenziato, ed al pernottamento delle predette unità che dichiarino porto base a Marina della Lobra. Sulla banchina nel tratto destinato a queste attività potranno essere installate delle strutture di facile rimozione, asservite alle funzioni di frescura e riparo, che non ostacolino il libero transito in banchina;
3. Il molo di sopraflutto nella parte banchinata di circa mt. 28,00, evidenziata in blu nella planimetria successiva a quella indicata nel comma 2, è destinata all'ormeggio di unità da pesca. L'area retrostante in banchina dovrà essere lasciata libera da reti o altre attrezzature destinate alla pesca. Si potrà derogare soltanto nel caso dell'impiego di un sovrappasso, in parte già esistente, per consentire il passaggio alla zona passeggeri sulla passerella esistente del muro paraonde;
4. Nella parte retrostante del molo di sopraflutto con riferimento alla parte banchinata, l'area evidenziata in rosa nella planimetria, è destinata all'installazione di idonee strutture di facile rimozione turistico ricreative con particolare riguardo all'attività elioterapica;
5. Lo specchio acqueo di colore verde prospiciente la radice del molo di sopraflutto per mt. 20,00 e su parte della banchina denominata "Fontanelle" per mt. 60,00 è destinata all'ormeggio delle imbarcazioni da diporto;
6. La banchina denominata Fontanelle, nelle more della conclusione dell'iter procedimentale dell'art. 32 del Cod Nav., è da ritenersi strumentale e funzionale alle attività portuali;
7. La radice della banchina denominata "Fontanelle" per mt. 30,00 evidenziata in grigio nella planimetria, è riservata all'ormeggio delle imbarcazioni dei residenti del Comune di Massa Lubrense, non superiori ai 6 mt. e con limitazione obbligata dei fondali, previa richiesta di concessione da parte dell'ente civico;

8. Le aree individuate con la campitura verde, al centro del bacino portuale, sono destinate all'ormeggio delle unità da diporto, anche mediante l'istallazione di pontili galleggianti, mentre le aree con la campitura blu sono destinate alle attività turistico ricreative come l'elioterapia, la ristorazione ecc. su strutture di facile rimozione;
9. L'accesso alla banchina di riva e al molo di sottoflutto verrà limitato mediante l'istallazione di una sbarra posta all'ingresso dell'area, con accesso pedonale e delle persone diversamente abili, evidenziata sulla planimetria dal colore verde chiaro, che limiterà le attività consentite nell'area in orari prestabiliti tramite l'emissione di ordinanze Sindacali e da parte della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia / Ufficio Locale Marittimo di Massa Lubrense anche nelle more della delimitazione ex art. 32 C.N.;
10. Sulla banchina di riva, sull'area evidenziata in celeste sulla planimetria, saranno installati servizi di pubblica utilità, come servizi igienici, biglietterie, sportello bancomat, ecc. per un totale di mq 38.00;
11. La radice del molo di sottoflutto, nella parte interna evidenziata in marrone nella planimetria antistante l'area indicata nel comma 10, è utilizzata per attività di alaggio e varo, stabilito da specifiche ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto;
12. Lo specchio acqueo evidenziato in grigio sulla planimetria, interno al bacino portuale e per una lunghezza in banchina di circa 18 mt è destinato all'ormeggio di piccole imbarcazioni, non superiori ad una lunghezza di 7,50 mt., dei residenti del comune di Massa Lubrense previa richiesta di concessione da parte dell'ente civico;
13. La testata del molo di sottoflutto (scogliera) è destinata alle attività turistico ricreative come circoli, bar e ristorante con il mantenimento di strutture di facile rimozione e l'ormeggio di unità da diporto sugli specchi acquei limitrofi come evidenziato in planimetria con il colore verde (punto 8), per un totale di mq 1.152,00;
14. Sulla scogliera libera esistente in testata al molo di sottoflutto, per un area di mq 70,00, evidenziate in marrone nella planimetria, potranno essere istallate strutture di facile rimozione destinate a servizi di pubblica utilità (guardia costiera, infermeria per primo soccorso, info point ecc.);
15. Il molo di sottoflutto, sulla parte esterna, per un tratto di circa mt. 7,00 evidenziato in viola nella planimetria è destinata all'ormeggio delle unità della Capitaneria di Porto e alle unità dell'Area Marina Protetta, mediante la realizzazione di un sotto banchina a ridosso della scogliera esistente;
16. Il molo di sottoflutto, sulla parte esterna, per un tratto di mt. 25,00 evidenziato in arancione, è destinato ai collegamenti marittimi ed all'imbarco e sbarco ad uso indifferenziato. E' inoltre consentita l'attività di alaggio e varo delle imbarcazioni, con l'impiego di mezzi idonei da parte di ditte specializzate, soltanto negli orari ad esso consentiti e disciplinati dalla Capitaneria di Porto con apposita Ordinanza;
17. La radice del molo di sottoflutto, di colore celeste, sulla parte esterna successiva a quella indicate nel comma 16, per un tratto di circa mt. 16,00, è destinata all'istallazione di sottoservizi funzionali all'attività di ormeggio di cui al punto successivo n.18;
18. Lo specchio acqueo prospiciente al molo di sottoflutto con il relativo pontile di accesso, evidenziato in verde, è destinato all'ormeggio di unità da diporto mediante l'istallazione di pontili galleggianti.;
19. Il successivo arenile, evidenziato in grigio nella planimetria, è destinato alla pubblica fruizione ;
20. Il tratto di banchina denominata "Medusa" di mt. 33,00 circa, evidenziato in magenta nella planimetria, è destinato allo sbarco dei prodotti del pescato e allo svolgimento delle operazioni connesse all'attività della pesca, nonché all'ormeggio di dette unità. Non sarà consentito lo stazionamento in banchina di reti o altre attrezzature da pesca se non per il

tempo strettamente necessario al carico e scarico dalle predette unità. Potranno altresì stazionare in banchina attrezzature da pesca solo se mantenute in appositi box su ruote al fine di garantire il decoro e la pulizia dell'area;

21. L'area prossima all'imboccatura del porto evidenziata in marrone sulla planimetria sarà destinato ad una piazzetta di pubblica fruizione, con strutture di facile rimozione da realizzare da parte dell'Ente Comunale previo rilascio di apposita concessione demaniale.
22. L'area indicata con il colore rosso posta all'ingresso di accesso alla banchina di riva e al molo di sottoflutto, nelle more della delimitazione ex art. 32 C.N., sarà adibita ad isola ecologica;
23. L'area indicata con il colore giallo posta dopo la sbarra d'ingresso per l'accesso alla banchina di riva e al molo di sottoflutto sarà adibita al parcheggio di n°4(quattro) autovetture per l'Ufficio locale Marittimo di Massa Lubrense, mezzi di soccorso e mezzi del personale della Regione Giunta Regionale della Campania, nelle more della delimitazione ex art. 32 C.N.;

Art. 3

Attività nel porto di Marina della Lobra

1. L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento e, se non in aree oggetto di concessione demaniale marittima, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità marittima, previa adozione di apposita ordinanza ai sensi degli artt. 50 Cod. Nav., e artt. 38, 39 e 59 Reg. Cod. Nav., contenente indicazioni in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali.
2. Lo sbarco dei prodotti del pescato è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria e AGC Trasporti e viabilità n. 23 del 31/05/2006, pubblicato sul BURC n. 27 del 19/06/2006, e ss. mm. e ii.
3. Le attività di varo ed alaggio sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, su autorizzazione dell'Autorità marittima. Ove tali aree siano oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dal concessionario, previa valutazione da parte della Regione Campania quale ente concedente, e dell'Autorità marittima sugli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza.
4. Ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. nel porto possono essere svolte operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 19, l. n. 241/1990 in tema di dichiarazione di inizio attività. La S.C.I.A., in duplice copia in bollo, contenente l'attestazione del possesso dei presupposti, dei requisiti di legge e di eventuali altri elementi preventivamente chiesti dalla P.A., deve essere presentata alla Regione Campania e all'Autorità marittima.
5. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 4

Obblighi dei concessionari

1. In considerazione della peculiarità turistica e peschereccia del porto, i concessionari, fermo restando gli espressi obblighi previsti nei rispettivi titoli concessori hanno altresì l'obbligo di:
 - a. curare la pulizia ordinaria dello specchio acqueo portuale, delle aree a terra, dei moli e delle banchine in concessione, nonché di quelli prospicienti la propria concessione demaniale marittima;

- b. rispettare le ordinanze emesse dalla capitaneria di porto, in ordine alla disciplina della navigazione, ancoraggi, ormeggi delle unità navali, nonché in ordine alla circolazione e sosta delle persone e dei veicoli nel porto di Massa Lubrense;
- c. I concessionari hanno l'obbligo di osservare il contenuto dei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità della Regione Campania n. 12 del 06/03/2008, pubblicato sul BURC n. 13 del 31/03/2008 e n. 63 del 09/06/2008, pubblicato sul BURC n. 27 del 07/07/2008.
- d. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6, e sono passibili di decadenza, ai sensi dell'art. 47, Cod. Nav.

Art. 5

Divieti

- 1. Salvo espresse deroghe contenute nel presente provvedimento, nel porto è vietato:
 - a. sostare o ancorare al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
 - b. effettuare in porto lavori di manutenzione e di carenaggio o prove di macchina con elica in movimento;
 - c. disperdere nello specchio acqueo portuale agenti inquinanti e usare detersivi;
 - d. esercitare la balneazione nel bacino portuale;
 - e. ingombrare con attrezzi da pesca o oggetti vari, salvo sulle aree già destinate, le banchine, i moli, i pontili e l'arenile, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione;
 - f. imbarcare o trasbordare qualsiasi tipo di carburante o lubrificante;
 - g. scaricare e vendere prodotti ittici in violazione del decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria e AGC Trasporti e viabilità n. 23 del 31/05/2006, pubblicato sul BURC n. 27 del 19/06/2006, e ss. mm. e ii.
- 2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 6

Sanzioni

- 1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina in materia di tutela dell'ambiente marino.
- 2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav.
- 3. Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione.

Art. 7

Circolazione di persone e veicoli in ambito portuale

- 1. Nell'ambito portuale di Marina della Lobra non è consentita la circolazione dei veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso, i mezzi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto; nonché i mezzi di servizio delle forze dell'ordine e i mezzi del personale della Regione Campania, muniti di apposito permesso rilasciato dall'Amministrazione regionale, ai sensi del decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità n. 99/2006;
- 2. I veicoli privati possono accedere, circolare e sostare nell'ambito portuale solo se:

- a) muniti di permesso;
- b) sia necessario per effettuare il carico e lo scarico delle merci, o altre operazioni correlate alle attività portuali in genere;

Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore con la pubblicazione sul BURC.
2. A decorrere dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità e nelle ordinanze dell'Autorità marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.

Il Dirigente
Dott.ssa Lorella lasuozzo